

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 20-11-1998 REGIONE UMBRIA

Interpretazione autentica del disposto del comma 5 dell'art. 24 della L.R. 17.5.1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1

Il comma 5 dell'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 1994, n.14 deve essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio è consentita esclusivamente la caccia alla stessa specie.